

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 603-A)

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE ROSI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 DICEMBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, riguardante la proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili

Comunicata alla Presidenza il 5 gennaio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 7 febbraio 1979, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1979, n. 56, furono apportate modifiche ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili, eliminando operazioni contabili complesse e macchinose che intralciavano notevolmente il funzionamento delle cancellerie, già carente per scarsità di personale.

All'articolo 10 del Capo IV, contenente norme transitorie e finali, tale legge prevede la prescrizione del diritto alla restituzione dei depositi relativi ai procedimenti civili definiti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa e l'obbligo per i dirigenti delle cancellerie di disporre, entro tre mesi dalla scadenza di tale termine, la chiusura della contabilità relativa a tali depositi nonché il versamento, entro il mese successivo, nelle casse dell'erario, detratta una percentuale del 10 per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori, delle somme o valori bollati concernenti i procedimenti civili non definiti.

In prossimità della scadenza dei termini per la chiusura della contabilità e il versamento delle somme dei valori bollati, vari uffici giudiziari hanno fatto presente l'impossibilità di provvedere tempestivamente, sia a causa di eventi straordinari, quali le elezioni politiche per il Parlamento europeo, che hanno ritardato l'attività delle cancellerie, sia per la insufficiente dotazione di personale. Il Governo, rendendosi conto della necessità di prorogare i termini ormai scaduti, col decreto-legge all'esame ha differito al 14 giugno 1980 il termine di scadenza per la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati dalle parti e al 14 luglio 1980 il termine per il versamento delle somme e dei valori bollati concernenti i procedimenti non definiti.

La Commissione giustizia, ritenendo il provvedimento corretto, opportuno e necessario, ha incaricato il relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, raccomandando pertanto l'accoglimento del disegno di legge di conversione.

Rosi, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, concernente proroga dei termini previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, che reca modificazioni ai servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili.

Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 630, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 343 del 18 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, per la chiusura della contabilità relativa ai depositi effettuati ai sensi dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità e l'urgenza di prorogare il termine stabilito dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, entro il quale devono essere versati all'Erario l'importo complessivo delle somme e i valori bollati concernenti i procedimenti non definiti, detratto l'uno per cento a favore della Cassa nazionale di previdenza e di assistenza avvocati e procuratori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro;

DECRETA:

Articolo 1.

I termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 10 della legge 7 febbraio 1979, n. 59, sono prorogati, rispettivamente, al 14 giugno 1980 ed al 14 luglio 1980.

Articolo 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979.

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — REVIGLIO —
PANDOLFI

Visto il *Guardasigilli*: MORLINO